

Decisione di contrarre nr. 54/2024 del 02.10.2024

Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo della fornitura dei contenitori necessari per la raccolta. CIG B346E794CE

## IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Determina dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

## CONSIDERATO CHE:

- si ravvisa la necessità di acquisire la prestazione di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo della fornitura dei contenitori necessari per la raccolta, relativamente ai rifiuti prodotti dalla stazione appaltante al fine di garantire un regolare smaltimento degli stessi per 48 mesi stimando, in base allo storico della stazione appaltante, l'importo complessivo di euro 4.085,90 oltre iva a norma di legge così determinato:

Importo del servizio di smaltimento per quattro anni euro 3.143 + eventuale opzione ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 euro 314,30 + eventuale variante agli stessi prezzi e condizioni ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D.Lgs. 36/2023 euro 628,60 + iva a norma di legge;

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della prestazione è inferiore a 140.000,00 euro;

- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

- la prestazione non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale;

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa stazione appaltante può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della prestazione in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, let. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l' allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- per la prestazione in oggetto questa stazione appaltante si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale MePA conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023 si ritiene di non suddividere l'appalto in lotti, considerato che le prestazioni oggetto dell'affidamento hanno carattere unitario essendo l'una concatenata all'altra, inoltre la gestione unitaria delle prestazioni consente lo sfruttamento di economie di scala;

Ritenuto opportuno, oltre che adeguato, rispetto alla natura delle prestazioni da acquisire e alle specifiche esigenze di economicità ricorrere sempre all'applicazione dell'istituto dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/23, che ben si presta a essere impiegato per semplificare l'affidamento di appalti di forniture e servizi ripetitivi, come le prestazioni di cui trattasi;

In base al quadro delle esigenze di gestione di tale contratto e dell'organizzazione del personale assegnato ai vari settori, risulta conveniente scegliere l'opzione di cui al comma 3 dell'art. 59 del D.Lgs. 36/23 e cioè concludere l'accordo quadro con un unico operatore economico, al fine di rendere maggiormente celere l'esecuzione delle prestazioni oggetto della prestazione;

Precisato che come previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 36/23, l'accordo quadro consente alla Stazione appaltante di fissare una volta per tutte le clausole contrattuali, nel caso di specie di definire i prezzi delle singole prestazioni e altre modalità contrattuali correlate, destinate a disciplinare i successivi rapporti con l'aggiudicatario, senza aver l'obbligo di contrattare volta per volta per ogni singola prestazione;

Costatato che non sussistono, nel caso di specie, gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza e dalla prassi ANAC, per ritenere sussistente un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2 D.Lgs. 36/2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 498 della L 28/12/2015, n. 208 , jtaca s.r.l., in qualità di organismo di diritto pubblico, utilizza i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di affidamento tramite la presente procedura;

Visto il progetto del servizio;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI

in quanto si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato:

- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, previo interpello di operatori economici tramite il confronto di preventivi nel MePA;
- attraverso consultazione dell'albo fornitori della stazione appaltante è emerso che solamente quattro operatori risultano regolarmente iscritti per la categoria merceologica oggetto della prestazione e pertanto si è ritenuto opportuno richiedere il preventivo anche all'operatore uscente in modo tale da avere una maggior confronto tra gli operatori economici, nonchè di evitare di non ricevere alcuna risposta alla richiesta di preventivo con il risultato di dover ripetere la procedura;
- con nota prot. 998/24 del 17.09.2024, ID NEGOZIAZIONE MePA 4646906 sono stati richiesti i preventivi ai seguenti operatori economici:

DAMA SRL con sede legale in Musile Di Piave – VE, c.f. 01529330274, ECO FLUMEN SRL con sede legale in Jesolo (VE), c.f. 03119840274, ECOLOGICA PIEMONTESE SRL con sede legale in Rivalta (TO), c.f. 01032710079, SE.FI. AMBIENTE SRL con sede legale in San Donà di Piave (VE), c.f. 02405830270 richiedendo i seguenti requisiti speciali di partecipazione:

- iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto della procedura;
  - essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ovvero, nel caso che la ditta si avvalga di un terzo per il trasporto del materiale di risulta, l'iscrizione di quest'ultimo al suddetto Albo;
- alla scadenza della presentazione delle offerte è stato ricevuto solamente un preventivo di spesa da parte della ditta SE.FI. AMBIENTE SRL con sede legale in San Donà di Piave (VE), c.f. 02405830270 e nelle operazioni di valutazione dei documenti presentati la stazione appaltante ha chiesto precisazioni in merito al codice CNEL indicato dall'operatore economico il quale ha prontamente comunicato in codice CNEL corretto;
  - l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico SE.FI. AMBIENTE SRL con sede legale in San Donà di Piave (VE), c.f. 02405830270 che si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione alle condizioni di cui al progetto come sopra predisposto e ha presentato il preventivo di euro 2.972,50 oltre IVA applicando un ribasso percentuale medio del 5,42% sugli importi unitari a previsti dalla stazione appaltante, che si ritiene congruo e conveniente per la stazione appaltante in relazione alle attuali condizioni del mercato;

L'operatore economico ha indicato, in luogo dei CCNL individuati negli atti di gara dalla stazione appaltante il CCNL H011;

Considerato che, in ragione della natura giuridica dell'appaltatore, non è possibile imporre l'applicazione di un CCNL stipulato con datori di lavoro appartenenti ad una diversa tipologia di impresa.

Considerato, inoltre, che i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva sono ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità (v. Cass.17/5/2003 n. 7752 , Cass. 8/1/2002 n. 132 Cass. 9/3/2005 n. 5139 Cass. 1/2/2006 n. 2245) e che solo il giudice può esprimere un giudizio di non adeguatezza del trattamento economico previsto da un CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Tutto ciò valutato e considerato che che si tratta di un affidamento diretto, in cui l'applicazione dell'art. 11 dlsg 36/2023 avviene con proporzionalità tenendo conto che non si tratta di una procedura di gara, si ritiene che, pur in presenza di un CCNL diverso, l'operatore economico ha superato positivamente la verifica delle tutele equivalenti di cui all'art. 11 comma 4;

- la Stazione appaltante ha verificato il costo della manodopera dichiarata dall'operatore economico in sede di offerta, i quali rispettano i minimi retributivi di cui alle tabelle ministeriali ai sensi dell'art. 110, co. 5 lett. d) d.lgs. 36/2023;

- il quadro economico complessivo di euro 4.085,90 iva esclusa costituito da:  
valore dell'accordo quadro euro 3.143; opzioni art. 120, co. 1, lett. a) euro 314,30, eventuale variante agli stessi prezzi e condizioni art. 120, co. 9 euro 628,60;

Constatato che:

- il suddetto operatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;  
- gli accertamenti verranno svolti ai sensi dell'art. 14 delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;  
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta regolarmente iscritto all'albo fornitori di Jtaca e pertanto qualificato in base alle dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione all'albo fornitori, risulta iscritto alla camera di commercio nel settore merceologico relativo alla prestazione oggetto del presente provvedimento;

Dato atto:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario in quanto rispettano i minimi retributivi di cui alle tabelle ministeriali ai sensi dell'art. 110, co. 5 lett. d) d.lgs. 36/2023;
- che è stato acquisito il CIG B346E794CE ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs n.36/2023;
- che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs n.36/2023 in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento non si richiede la cauzione definitiva;
- che il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un'apposita trasmissione di lettera contratto tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dalle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 139 del 31.01.2024;

Visti:

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire un regolare smaltimento dei rifiuti pericolosi e non prodotti dalla stazione appaltante, nonché la regolare raccolta degli stessi secondo la normativa vigente in materia;
- l'oggetto del contratto è servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo della fornitura dei contenitori necessari per la raccolta per un periodo di 48 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

## DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di approvare il quadro economico complessivo di spesa di euro 4.085,90 iva esclusa così costituito: valore dell'accordo quadro euro 3.143; opzioni art. 120, co. 1, lett. a) euro 314,30, eventuale variante agli stessi prezzi e condizioni art. 120, co. 9 euro 628,60;
- 2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo della fornitura dei contenitori necessari per la raccolta, all'operatore economico SE.FI. AMBIENTE SRL con sede legale in San Donà di Piave (VE), c.f. 02405830270, alle condizioni di cui al preventivo acquisito tramite ID NEGOZIAZIONE MEPA 4646906 offrendo un ribasso medio del 5,42% sul valore a base d'asta ed alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento e composte da: richiesta di preventivo prot. n. 998/24 del 17.09.2024, foglio patti e condizioni;
- 3) di dare atto che:
  - verrà stipulato con l'operatore economico un accordo quadro dal valore complessivo di Euro € 3.143 + eventuale opzione ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett.a) del D.Lgs. 36/23 di euro 314,30 + eventuale variante agli stessi prezzi e condizioni art. 120, co. 9 euro 628,60 + IVA a norma di legge;
  - nell'ambito dell'anzidetto importo, la Stazione appaltante provvederà ad emettere singoli ordini di esecuzione il cui corrispettivo verrà determinato applicando quanto offerto;
- 4) di dare atto che l'accordo quadro ha la durata di 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;
- 5) di precedere, per mezzo del competente ufficio, a svolgere tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 6) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 3.143 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 7) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara, attribuito al presente affidamento, è B346E794CE;
- 8) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 9) di provvedere alla stipula della convenzione in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un'apposita trasmissione di lettera convenzione tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14 delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 139 del 31.01.2024;
- 10) con la presente determina si approvano tutti gli atti della procedura citati nel testo della determina medesima;
- 11) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, anorchè ai fini dell'art. 50, co.2 e 9 del D.Lgs. 36/2023.



Il Direttore generale/RUP  
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Jtaca S.r.l.** con socio unico  
sede legale ed operativa via Equilibrio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia  
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com  
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale € 500.000,00 i.v.  
Azienda certificata UNI EN ISO 9001

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo

